

Termine bloccato dopo il primo grado

Il tema della prescrizione è molto sentito in questi mesi. Infatti, nonostante in molti auspicassero un intervento dell'ultimo minuto che ne bloccasse l'entrata in vigore, dal primo gennaio 2020 trova applicazione la riforma del codice penale in materia, che si traduce nell'addio alla prescrizione penale dopo la sentenza di primo grado.

In particolare, il legislatore è intervenuto sul testo dell'art. 159 c.p., configurando, testualmente, la nuova disciplina come un'ipotesi di sospensione del corso della prescrizione del reato. Questo, infatti, è il tenore del nuovo art. 159 comma 2 c.p., laddove prevede che: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna». A ben vedere, tuttavia, non si tratta propriamente di un'ipotesi di sospensione del corso della prescrizione: in caso di sospensione, infatti, il corso della prescrizione è destinato a riprendere. Nemmeno si tratta, tecnicamente, di un'ipotesi di interruzione ex art. 160 c.p., dato che, anche nelle ipotesi di interruzione del corso della prescrizione, questa inizia a decorrere nuovamente, dopo la causa interruttiva.

In sostanza, la riforma prevede un suo vero e proprio blocco. Al contrario di quanto avviene oggi, quindi, una volta che

sia stata emanata una sentenza di primo grado, indipendentemente da quale sia il suo esito (e quindi sia che la stessa abbia disposto l'assoluzione dell'imputato, sia che ne abbia disposto la condanna), il decorso del termine prescrizione si arresta e non si potrà più invocare la prescrizione del reato contestato per evitare un'eventuale condanna in secondo grado.

Si va quindi oltre quanto già previsto dalla riforma Orlando che, nel perseguire lo stesso obiettivo, era giunta a una soluzione di compromesso, stabilendo la sospensione della prescrizione per massimo diciotto mesi nel passaggio dall'uno all'altro grado di giudizio, solo in caso di condanna. Il meccanismo introdotto dalla riforma non configura pertanto propriamente né una sospensione né un'interruzione del corso della prescrizione: individuandone un nuovo termine finale, esso contempla semplicemente una regola relativa al decorso della prescrizione, che ne individua un nuovo cosiddetto dies ad quem; regola che, per quanto si è detto, avrebbe potuto trovare sede più adeguata nell'art. 158 c.p. («Decorrenza del termine della prescrizione»). E se la possibilità che un reato si prescriva diviene dunque sempre più residuale, ancor più l'ipotesi sarà remota se il delitto in questione è la frode fiscale, oggetto di riforma a opera del decreto fiscale 124/2019 convertito in legge 157/2019.

— © Riproduzione riservata —

